

Aff. Jot.
SA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00004038/A0100C-04 03/02/17 CR

2.18.2/991/2017/x

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

09:52 01 Feb 17 A00100C 002155

ORDINE DEL GIORNO N° 988

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

**Oggetto: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare**

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessò che

- tutti i genitori si preoccupano del futuro dei propri figli nelle varie fasi della loro vita, con la speranza che, una volta divenuti adulti, possano essere autonomi. I genitori di una persona con disabilità, invece, hanno la piena consapevolezza che dovranno prendersi cura del proprio figlio per tutta la vita, ma quando volgono il pensiero a cosa potrà accadere quando non potranno più farlo l'impegnativo sforzo di favorire ogni opportunità di crescita ed integrazione del figlio si trasforma in angoscia;

considerato che

- il diritto delle persone con disabilità ad una vita autonoma ed all'inclusione a pieno titolo nella comunità è riconosciuto fin dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. In particolare il combinato degli artt 19-28 della Convenzione prevede che le persone con disabilità abbiano il diritto di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa oltre che ad avere un adeguato livello di vita e protezione sociale;

- lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità facendone legge dello stato alla quale ci si dovrebbe conformare in ogni sede legislativa;
- il Parlamento italiano, recependo le istanze avanzate dalle associazioni dei familiari e delle persone disabili, ha approvato la legge 22 giugno 2016, n. 112 recante *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*, proprio allo scopo di rispondere al desiderio dei genitori di disabili di assicurare ai figli tutte le cure e l'assistenza di cui necessitano dopo la loro morte o, comunque, quando non siano più in grado di prendersi cura di loro;
- la legge n. 112/2016 mira a dare concreta attuazione al diritto della persona disabile di scegliere liberamente, sulla base del principio di uguaglianza, dove e con chi vivere, non essendo obbligata a vivere in una particolare sistemazione, come purtroppo ancora oggi avviene con il ricorso alle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali). Per raggiungere tale obiettivo viene tra l'altro prevista l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (articolo 3) e vengono altresì agevolate le erogazioni di soggetti privati. Il provvedimento inoltre disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in campo con interventi innovativi di residenzialità che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa famiglia;
- la problematica del "dopo di noi" non può esaurirsi semplicemente in una soluzione "abitativa" ma che va affrontata partendo dal "durante noi" e attivando completamente quanto prescritto dalla L 328/2000 all'art 14 e 16 e avviando iniziative coerenti con i vari stadi della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

constatato che

- il citato articolo 3 della legge prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. Per ottenere gli obiettivi del Fondo, inoltre, l'articolo 4 indica le regioni tra i soggetti chiamati a compartecipare al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi;

rilevato che

- la Regione Piemonte si pone tra le regioni più avanzate in materia, dato che già da circa quindici anni attua politiche che promuovono la vita autonoma e di relazione dei disabili. Nel 2002, con la D.G.R. n. 42 - 6288, nell'ambito della definizione dei criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Decreto Ministeriale n. 470/2001, sono state avviate soluzioni residenziali per disabili gravi privi del sostegno familiare, intese come vero e proprio "focolare domestico". In particolare i progetti regionali avviati dal 2003 (Anno europeo delle persone con disabilità) in poi hanno inteso sempre favorire l'autonomia dei soggetti disabili e soprattutto la predisposizione e la preparazione ad una loro vita autonoma per il difficile momento in cui il sostegno familiare possa venire loro a mancare;
- sulla base delle citate disposizioni regionali è stata promossa in Piemonte la creazione di strutture di carattere familiare con ridotte dimensioni (da 5 a massimo 10 posti e 2 posti di emergenza) per ospitare le persone disabili cui sia venuto meno il sostegno familiare e sono stati avviati anche percorsi di *parent training*, ovvero attività di formazione di gruppo rivolte ai genitori di bambini disabili, al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e competenza nella risoluzione di problematiche inerenti la gestione e l'educazione dei figli;

sottolineato che

- il ruolo cui sono chiamate le Regioni sulla base della legge impone l'aggiornamento degli attuali indirizzi di programmazione in materia e la ridefinizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti, prevedendo parallelamente anche un impegno economico diretto;

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- a definire, in armonia con il quadro normativo nazionale, nuovi indirizzi in materia di interventi a favore delle persone disabili cui venga meno il sostegno familiare;
- a procedere alla verifica di coerenza e sistematizzazione delle norme regionali in materia di disabilità (servizi, assistenza, lavoro, ecc ecc) con la normativa generale;

- a sollecitare il Governo affinché, in fase di attuazione della legge n 112/2016, siano previsti come requisiti imprescindibili per l'erogazione del finanziamento la presentazione di un piano economico che indichi come le risorse possano garantire per almeno un decennio la sostenibilità economica dell'intervento, per evitare che gli interventi si riducano a sterili azioni di breve periodo, nonché l'indicazione quale misura prioritaria del "sostegno presso il proprio domicilio" nell'ambito delle modalità di tempestiva presa in carico delle persone con disabilità che si trovino in situazioni di temporanea emergenza, tali da non permettere la permanenza nella propria abitazione;
- a favorire la sperimentazione ed il sostegno di nuovi e moderni modelli operativi indirizzati al "percorso durante e dopo di noi" anche secondo il principio di sussidiarietà.

Torino, 31 gennaio 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)